



Copia Cliente

INCARICO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA – CESSIONE DEL QUINTO

Incarico raccolto dal Collaboratore di PIÙ MUTUI CASA SPA
(Iscritto nell'Elenco dei Collaboratori di PIÙ MUTUI CASA SPA tenuto dall' OAM).

DOCUMENTO DI SINTESI	
PROVVIGIONE DI MEDIAZIONE:	Versato dalla Banca o dall'Intermediario finanziario erogante al momento dell'erogazione del finanziamento nella misura massima del 12% dell'importo lordo mutuato.
PENALE:	Zero.
SPESE:	Zero per il conferimento di incarico in esclusiva, rimborso spese documentate per conferimento incarico non in esclusiva nell'ipotesi di mancata conclusione dell'affare per il tramite della Più Mutui Casa.
DURATA DEL CONTRATTO:	6 mesi
DIRITTO DI RECESSO:	Entro 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto
FORO COMPETENTE:	Foro di Milano, fatta salva l'applicazione del Foro Generale, se diverso ed applicabile

• Nome Cognome

luogo di nascita (.....) Data di nascita

Cod. Fisc. residente a (.....)

indirizzo Tel. , doc identità n. ,

email in seguito denominato "Cliente".

Numero di cellulare , email

da certificare anche per l'uso delle firme elettroniche e per la ricezione di comunicazioni.

Ti ricordiamo che il numero deve essere di tuo personale ed esclusivo utilizzo. Per modificare il numero di cellulare e/o la mail rivolgiti al Tuo Collaboratore PMC.

CONFERISCE

a **PIÙ MUTUI CASA SPA**, in seguito denominata "Mediatore Creditizio" l'INCARICO di svolgere l'attività di Mediazione Creditizia avente ad oggetto l'attività di consulenza e di messa in relazione del Cliente con Banche ed Intermediari Finanziari e/o Assicurativi al fine della concessione di:

- CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO/PENSIONE

1. CONDIZIONI

Capitale richiesto presso gli Istituti di Credito convenzionati e/o anche non convenzionati con PIÙ MUTUI CASA SPA.

L'esatto importo della rata mensile e del tasso di interesse e dei costi connessi all'operazione saranno indicati dall'Ente erogante nel documento denominato "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori" (SECCI, acronimo Standard European Consumer Credit Information)

2. DICHIARAZIONI DEL CLIENTE - OBBLIGHI E GARANZIE DEL CLIENTE

2.1 Dichiarazioni del Cliente

Il Cliente dichiara di possedere i requisiti necessari al fine di ottenere il mutuo e precisamente dichiara:

- che non sono stati elevati protesti a proprio carico o a carico di propri eventuali coobbligati;
- che nei propri confronti non sono stati depositati ricorsi per la dichiarazione di fallimento e non sono state aperte procedure concorsuali;
- che i propri beni non sono oggetto di pignoramento;
- di non essere a conoscenza di segnalazioni nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia o in CRIF;
- di essere nel pieno godimento dei diritti civili;





- che non sussistono in capo allo stesso elementi pregiudizievoli ai fini dell'ottenimento della cessione del quinto;
- di essere a conoscenza del fatto che i tempi e le modalità di approvazione e/o erogazione della cessione del quinto dipendono dalle tempistiche delle Banche o degli Intermediari finanziari;

2.2 Obblighi del Cliente

- a) Il Cliente è tenuto a fornire a Più Mutui Casa Spa tutta la documentazione richiesta da Più Mutui Casa Spa in relazione all'operazione finanziaria richiesta.
- b) Il Cliente dichiara che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti sono autentiche, veritiere, complete ed aggiornate. Il Cliente si impegna a consegnare a Più Mutui Casa Spa, tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia di cui al presente Contratto, manlevando e tenendo indenne Più Mutui Casa Spa sin da ora da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata.
- c) Il Cliente dichiara espressamente di non aver subito protesti, di non avere procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche giudiziali iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare; qualora, successivamente alla conclusione del presente Contratto e per tutto il periodo di efficacia dello stesso, il Cliente dovesse subire protesti, procedimenti penali, procedure esecutive o ipoteche giudiziali iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare, è obbligato a farne dichiarazione immediata e dettagliata a Più Mutui Casa Spa. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente a Più Mutui Casa le variazioni della sua situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

3. DURATA INCARICO

Il presente incarico di mediazione decorre dal giorno ed avrà durata di, successivamente:

- si intenderà tacitamente rinnovato per pari periodo una sola volta, salvo disdetta da far pervenire al Mediatore Creditizio, a mezzo lettera raccomandata a.r., almeno quindici giorni prima della scadenza.
- si intenderà risolto a tutti gli effetti.

Nel corso della durata dell'incarico il Cliente autorizza il Mediatore Creditizio a porre in essere tutte le attività dallo stesso ritenute necessarie ed opportune ai fini dell'esecuzione dell'incarico.

4. COMPENSO DI MEDIAZIONE

Il Cliente prende atto che il compenso per l'attività di mediazione svolta da Più Mutui Casa Spa sarà trattenuto al momento dell'erogazione del netto ricavo del finanziamento intermediato unicamente dall'istituto di credito o dall'intermediario finanziario erogante, secondo le condizioni contrattuali vigenti tra lo stesso e Più Mutui Casa. La provvigione non può superare la misura massima del 12% dell'importo lordo mutuato, come indicato nel Foglio Informativo.

Per i soli finanziamenti erogati da Istituti che aderiscono al Protocollo Assofin (il cui elenco è reperibile al seguente link <https://www.assofin.it>) la provvigione di mediazione sarà determinata nel rispetto del predetto Protocollo d'Intesa stipulato con le Associazioni dei Consumatori partecipanti al tavolo "Associazioni Consumatori Assofin" su finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazioni di pagamento a cui l'istituto di credito aderisce, pertanto in caso di rinnovo del prestito al Cliente su un finanziamento precedentemente concesso ed erogato, la provvigione massima applicabile da Più Mutui Casa S.p.A. verrà calcolata sulla differenza tra i) il capitale lordo mutuato del nuovo prestito e ii) il debito residuo del prestito che viene estinto (c.d. "delta montante").

L'importo della provvigione, essendo dipendente dalla tipologia di prodotto e dall'Ente erogante prescelto a seguito dell'istruttoria, non può essere determinato nella fase iniziale nella quale è sottoscritto il presente contratto di mediazione creditizia, ma sarà indicato nella documentazione di trasparenza contrattuale che sarà consegnata prima della sottoscrizione del finanziamento stesso da parte del cliente. Il compenso maturerà al momento della erogazione del finanziamento da parte della Banca o dell'Intermediario finanziario interessati dal mediatore.





Detta somma sarà corrisposta anche nel caso in cui la cessione del quinto sia stata procurata a condizioni diverse da quelle indicate nel presente incarico purché le stesse siano accettate dal Cliente. Nessun compenso sarà dovuto, dopo la scadenza dell'incarico, in caso di mancata approvazione della cessione del quinto. Restano escluse dal compenso pattuito nella presente clausola le eventuali spese necessarie per l'ottenimento dei risultati quali, a puro titolo esemplificativo e non tassativo, le spese di gestione della pratica e le spese relative all'istruttoria per l'ottenimento del finanziamento. Le provvigioni sono componenti di costo incluse nel calcolo del TAEG e del TEG del finanziamento concesso dal finanziatore, secondo le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge n. 262/05.

Il Cliente è consapevole che in caso di eventuale e successiva estinzione anticipata del finanziamento concesso, non avrà diritto alla ripetizione delle somme dovute a titolo di provvigione, in quanto riguardanti attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento e quindi non rimborsabili.

5. ESCLUSIVA

Il presente incarico viene conferito:

- IN ESCLUSIVA:** Il Cliente si impegna a non conferire incarico ad altri mediatori creditizi e a non avviare alcuna trattativa con terzi. Il Mediatore Creditizio si impegna a rinunciare al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico (escluse quelle di cui al punto 4), anche in caso di mancata conclusione dell'affare.
- NON IN ESCLUSIVA:** Il Cliente potrà tentare di ottenere la cessione del quinto direttamente o tramite altri mediatori creditizi, senza nulla dovere al Mediatore Creditizio a titolo di penale. Spetta al Mediatore Creditizio, in questa ipotesi, il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico purché le stesse siano documentabili e riferibili al presente contratto. Il diritto al rimborso spese maturerà al momento in cui il Cliente otterrà la delibera di cessione del quinto direttamente o tramite altri mediatori creditizi. In questa ipotesi (incarico non in esclusiva) il presente contratto si intenderà risolto nel momento in cui il Cliente comunicherà al Mediatore Creditizio, a mezzo lettera raccomandata a.r., l'avvenuto ottenimento della cessione del quinto.

Per ulteriore conferma il Cliente dichiara di scegliere l'alternativa: IN ESCLUSIVA NON IN ESCLUSIVA

6. SPESE

Sono a carico del cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della Banca o dell'Intermediario prescelto, le spese per la gestione della pratica.

Per la cessione del quinto la legge richiede di stipulare una polizza assicurativa per coprire il rischio di morte e/o di perdita dell'impiego del debitore.

Il cliente, indipendentemente dall'esito della richiesta di finanziamento, non è tenuto a rimborsare al mediatore creditizio, ex art. 1756 C.C., le spese sostenute dallo stesso in relazione allo svolgimento dell'incarico di mediazione ricevuto, nel caso di conferimento di incarico in esclusiva. È previsto il rimborso delle spese documentate nel caso di conferimento dell'incarico non in esclusiva, laddove l'affare non andasse a buon fine.

7. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

a) Il consumatore ha il diritto di esercitare, ai sensi dell'art. 52 del Codice del Consumo, il diritto di recesso entro il termine di quattordici giorni lavorativi dalla data di accettazione del conferimento di incarico, qualora l'incarico sia qualificabile quale contratto a distanza ovvero quale contratto negoziato fuori dai locali commerciali ai sensi dell'art 45 comma 1 lett. g e h del Codice del Consumo.

b) Il diritto di recesso si esercita, ai sensi dell'art. 54 e ss del Codice del Consumo, con l'invio entro il termine di giorni quattordici dell'apposito modulo correttamente compilato o di una qualsiasi altra dichiarazione esplicita ai recapiti del professionista indicati in incarico. Il modulo di recesso compilabile viene messo a disposizione con la firma del presente nonché sul sito www.piumutucasa.it.

8. OBBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO

8.1 Con l'accettazione del presente incarico il Mediatore Creditizio si obbliga a:

- a) scegliere la Banca o l'Intermediario finanziario che applichi le condizioni ritenute idonee a soddisfare l'esigenza del Cliente;





- b) presentare alla Banca o all'Intermediario finanziario il nominativo del potenziale Cliente unitamente alla documentazione raccolta;
- c) comunicare alla Banca o all'Intermediario finanziario le condizioni previste al precedente punto a);
- d) fornire, a semplice richiesta del Cliente, informazioni sull'andamento della pratica durante il periodo di incarico e, alla scadenza dell'incarico, sull'attività mediatoria effettuata;
- e) fornire al Cliente, una volta individuata la Banca o l'Intermediario finanziario ritenuto idoneo, tutta la documentazione relativa a questo.

8.2 Il presente incarico si intende conferito senza attribuzione a Più Mutui Casa Spa del potere di rappresentanza. Più Mutui Casa Spa non potrà quindi rendere o accettare dichiarazioni, o comunque compiere atti, che impegnino il Cliente nei confronti delle Banche o altri Intermediari Finanziari.

8.3 Il Cliente ha preso atto che l'attività di mediazione di cui al presente Contratto non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese di istruzione pratiche dalle Banche o dagli Intermediari finanziari. Il Cliente prende atto e riconosce che le trattative per la definizione del finanziamento sono di esclusiva competenza delle Banche e degli Intermediari Finanziari e che, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile a Più Mutui Casa. Il Cliente prende altresì atto, ed accetta, che qualora il finanziamento non fosse erogato, in tutto o in parte, Più Mutui Casa non sarà tenuta a comunicare al Cliente, né genericamente né specificamente, le motivazioni del diniego, fatti salvi eventuali obblighi di comunicazione a carico delle Banche e/o Intermediari Finanziari.

9. ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E SOGGETTI TERZI

- a) Al momento della sottoscrizione del Contratto, il Cliente e le persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo sono tenuti a fornire a Più Mutui Casa Spa i propri dati identificativi, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
- b) L'efficacia del contratto è subordinata all'avvenuta identificazione del Cliente, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio.
- c) Fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) che precede, il Mediatore Creditizio si impegna a comunicare la propria accettazione, qualora quest'ultima non sia contestuale al conferimento dell'incarico, entro 10 giorni dalla sottoscrizione dello stesso tramite mail ordinaria o pec.

10. RINUNCIA ALLA CESSIONE DEL QUINTO

Fatto salvo quanto previsto alla clausola n.5) il Cliente che intende rinunciare alla cessione del quinto prima dell'approvazione della relativa domanda dovrà comunicare la propria rinuncia mediante lettera raccomandata a.r. o missiva consegnata nelle mani del Mediatore Creditizio.

11. PRIVACY

I dati dei Clienti saranno trattati da dipendenti e collaboratori di Più Mutui Casa in qualità di incaricati.

Il Cliente dichiara di aver ricevuto la scheda informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del REG UE 679/2016, Codice in materia di protezione dei dati personali. Conseguentemente:

dà il consenso non dà il consenso

al trattamento dei propri dati personali come specificato nella scheda informativa di cui sopra.

Luogo e Data

Firma Cliente/i

.....

.....

.....





12. FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Milano, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del consumatore, qualora diverso ed applicabile.

13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente Contratto si intenderà immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., all'atto del ricevimento da parte del Cliente della comunicazione trasmessa mediante raccomandata a.r. al verificarsi delle seguenti circostanze:

- inadempimento del Cliente di un qualunque obbligo di cui agli artt. 2 e 9;
- il Cliente venga assoggettato a procedure concorsuali e/o procedure equipollenti, ivi inclusa l'amministrazione controllata e/o altra procedura extra-giudiziale equipollente;
- la documentazione fornita dal Cliente sia in tutto o in parte stata contraffatta od alterata.

Identificazione ai fini della normativa antiriciclaggio

Il sottoscritto in qualità di incaricato di Più Mutui Casa Spa, dichiara di aver proceduto alla identificazione personale del CLIENTE e di aver assolto agli obblighi di cui alla normativa antiriciclaggio il cui adempimento ricade sotto la propria responsabilità.

Luogo e Data

Firma Collaboratore

Iscrizione OAM n. M65





SOTTOSCRIZIONE PER ACCETTAZIONE DEL CLIENTE

Il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente contratto di mediazione creditizia, ha ricevuto e preso visione del Foglio Informativo e di una copia completa del presente Contratto idonea per la stipula, documenti tutti liberamente disponibili ed accessibili per il Cliente nei locali di Più Mutui Casa Spa aperti al pubblico e sul sito internet. Fermo quanto precede, il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente contratto di mediazione creditizia, è stato informato da Più Mutui Casa Spa in ordine al fatto che la consegna della copia completa del presente Contratto non impegna le Parti alla stipula dello stesso Contratto. Il Cliente dichiara di aver ricevuto in data odierna una copia del presente Contratto.

Luogo e Data

.....

Firma Cliente/i

.....

Ai sensi degli articoli 1469 bis Cod. Civ. e 33 e seguenti D.lgs. n. 206/05 "Codice del Consumo", la parti dichiarano che le Clausole riportate ai punti 3) durata e proroga dell'incarico; 4) compenso di mediazione; 5) esclusiva; 6) spese; 12) Foro competente 13) Clausola Risolutiva Espressa, sono state oggetto di attenta trattativa individuale e le approvano specificamente, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile.

Firma Cliente/i

.....

Il Cliente prende atto che il compenso per l'attività di mediazione creditizia, ai sensi dell'art. 4, sarà trattenuto al momento dell'erogazione del netto ricavo del finanziamento intermediato unicamente dall'Istituto di credito o dall'Intermediario finanziario erogante, secondo le condizioni contrattuali vigenti tra quest'ultimo e Più Mutui Casa Spa. Nessun altro compenso, a nessun titolo, è dovuto a favore di Più Mutui Casa Spa o di altri soggetti operanti per conto di Più Mutui Casa Spa.

Firma Cliente/i

.....





INCARICO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA – CESSIONE DEL QUINTO

Incarico raccolto dal Collaboratore di PIÙ MUTUI CASA SPA
(Iscritto nell'Elenco dei Collaboratori di PIÙ MUTUI CASA SPA tenuto dall' OAM).

DOCUMENTO DI SINTESI	
PROVVIGIONE DI MEDIAZIONE:	Versato dalla Banca o dall'Intermediario finanziario erogante al momento dell'erogazione del finanziamento nella misura massima del 12% dell'importo lordo mutuato.
PENALE:	Zero.
SPESE:	Zero per il conferimento di incarico in esclusiva, rimborso spese documentate per conferimento incarico non in esclusiva nell'ipotesi di mancata conclusione dell'affare per il tramite della Più Mutui Casa.
DURATA DEL CONTRATTO:	6 mesi
DIRITTO DI RECESSO:	Entro 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto
FORO COMPETENTE:	Foro di Milano, fatta salva l'applicazione del Foro Generale, se diverso ed applicabile

SOTTOSCRITTORE

- Nome Cognome
 - luogo di nascita (.....) Data di nascita
 - Cod. Fisc. residente a (.....)
 - indirizzo Tel. , doc identità n. ,
 - email in seguito denominato "Cliente".
 - Numero di cellulare , email
- da certificare anche per l'uso delle firme elettroniche e per la ricezione di comunicazioni.
Ti ricordiamo che il numero deve essere di tuo personale ed esclusivo utilizzo. Per modificare il numero di cellulare e/o la mail rivolgiti al Tuo Collaboratore PMC.

CONFERISCE

a **PIÙ MUTUI CASA SPA**, in seguito denominata "Mediatore Creditizio" l'INCARICO di svolgere l'attività di Mediazione Creditizia avente ad oggetto l'attività di consulenza e di messa in relazione del Cliente con Banche ed Intermediari Finanziari e/o Assicurativi al fine della concessione di:

- CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO/PENSIONE

1. CONDIZIONI

Capitale richiesto presso gli Istituti di Credito convenzionati e/o anche non convenzionati con PIÙ MUTUI CASA SPA.

L'esatto importo della rata mensile e del tasso di interesse e dei costi connessi all'operazione saranno indicati dall'Ente erogante nel documento denominato "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori" (SECCI, acronimo Standard European Consumer Credit Information)

2. DICHIARAZIONI DEL CLIENTE - OBBLIGHI E GARANZIE DEL CLIENTE

2.1 Dichiarazioni del Cliente

Il Cliente dichiara di possedere i requisiti necessari al fine di ottenere il mutuo e precisamente dichiara:

- che non sono stati elevati protesti a proprio carico o a carico di propri eventuali coobbligati;
- che nei propri confronti non sono stati depositati ricorsi per la dichiarazione di fallimento e non sono state aperte procedure concorsuali;
- che i propri beni non sono oggetto di pignoramento;
- di non essere a conoscenza di segnalazioni nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia o in CRIF;
- di essere nel pieno godimento dei diritti civili;





- che non sussistono in capo allo stesso elementi pregiudizievoli ai fini dell'ottenimento della cessione del quinto;
- di essere a conoscenza del fatto che i tempi e le modalità di approvazione e/o erogazione della cessione del quinto dipendono dalle tempistiche delle Banche o degli Intermediari finanziari;

2.2 *Obblighi del Cliente*

- d) Il Cliente è tenuto a fornire a Più Mutui Casa Spa tutta la documentazione richiesta da Più Mutui Casa Spa in relazione all'operazione finanziaria richiesta.
- e) Il Cliente dichiara che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti sono autentiche, veritiere, complete ed aggiornate. Il Cliente si impegna a consegnare a Più Mutui Casa Spa, tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia di cui al presente Contratto, manlevando e tenendo indenne Più Mutui Casa Spa sin da ora da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata.
- f) Il Cliente dichiara espressamente di non aver subito protesti, di non avere procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche giudiziali iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare; qualora, successivamente alla conclusione del presente Contratto e per tutto il periodo di efficacia dello stesso, il Cliente dovesse subire protesti, procedimenti penali, procedure esecutive o ipoteche giudiziali iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare, è obbligato a farne dichiarazione immediata e dettagliata a Più Mutui Casa Spa. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente a Più Mutui Casa le variazioni della sua situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

3. **DURATA INCARICO**

Il presente incarico di mediazione decorre dal giorno ed avrà durata di, successivamente:

- si intenderà tacitamente rinnovato per pari periodo una sola volta, salvo disdetta da far pervenire al Mediatore Creditizio, a mezzo lettera raccomandata a.r., almeno quindici giorni prima della scadenza.
- si intenderà risolto a tutti gli effetti.

Nel corso della durata dell'incarico il Cliente autorizza il Mediatore Creditizio a porre in essere tutte le attività dallo stesso ritenute necessarie ed opportune ai fini dell'esecuzione dell'incarico.

4. **COMPENSO DI MEDIAZIONE**

Il Cliente prende atto che il compenso per l'attività di mediazione svolta da Più Mutui Casa Spa sarà trattenuto al momento dell'erogazione del netto ricavo del finanziamento intermediato unicamente dall'istituto di credito o dall'intermediario finanziario erogante, secondo le condizioni contrattuali vigenti tra lo stesso e Più Mutui Casa. La provvigione non può superare la misura massima del 12% dell'importo lordo mutuato, come indicato nel Foglio Informativo.

Per i soli finanziamenti erogati da Istituti che aderiscono al Protocollo Assofin (il cui elenco è reperibile al seguente link <https://www.assofin.it>) la provvigione di mediazione sarà determinata nel rispetto del predetto Protocollo d'Intesa stipulato con le Associazioni dei Consumatori partecipanti al tavolo "Associazioni Consumatori Assofin" su finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazioni di pagamento a cui l'istituto di credito aderisce, pertanto in caso di rinnovo del prestito al Cliente su un finanziamento precedentemente concesso ed erogato, la provvigione massima applicabile da Più Mutui Casa S.p.A. verrà calcolata sulla differenza tra i) il capitale lordo mutuato del nuovo prestito e ii) il debito residuo del prestito che viene estinto (c.d. "delta montante").

L'importo della provvigione, essendo dipendente dalla tipologia di prodotto e dall'Ente erogante prescelto a seguito dell'istruttoria, non può essere determinato nella fase iniziale nella quale è sottoscritto il presente contratto di mediazione creditizia, ma sarà indicato nella documentazione di trasparenza contrattuale che sarà consegnata prima della sottoscrizione del finanziamento stesso da parte del cliente. Il compenso maturerà al momento della erogazione del finanziamento da parte della Banca o dell'Intermediario finanziario interessati dal mediatore.





Detta somma sarà corrisposta anche nel caso in cui la cessione del quinto sia stata procurata a condizioni diverse da quelle indicate nel presente incarico purché le stesse siano accettate dal Cliente. Nessun compenso sarà dovuto, dopo la scadenza dell'incarico, in caso di mancata approvazione della cessione del quinto. Restano escluse dal compenso pattuito nella presente clausola le eventuali spese necessarie per l'ottenimento dei risultati quali, a puro titolo esemplificativo e non tassativo, le spese di gestione della pratica e le spese relative all'istruttoria per l'ottenimento del finanziamento. Le provvigioni sono componenti di costo incluse nel calcolo del TAEG e del TEG del finanziamento concesso dal finanziatore, secondo le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge n. 262/05.

Il Cliente è consapevole che in caso di eventuale e successiva estinzione anticipata del finanziamento concesso, non avrà diritto alla ripetizione delle somme dovute a titolo di provvigione, in quanto riguardanti attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento e quindi non rimborsabili.

5. ESCLUSIVA

Il presente incarico viene conferito:

- IN ESCLUSIVA:** Il Cliente si impegna a non conferire incarico ad altri mediatori creditizi e a non avviare alcuna trattativa con terzi. Il Mediatore Creditizio si impegna a rinunciare al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico (escluse quelle di cui al punto 4), anche in caso di mancata conclusione dell'affare.
- NON IN ESCLUSIVA:** Il Cliente potrà tentare di ottenere la cessione del quinto direttamente o tramite altri mediatori creditizi, senza nulla dovere al Mediatore Creditizio a titolo di penale. Spetta al Mediatore Creditizio, in questa ipotesi, il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico purché le stesse siano documentabili e riferibili al presente contratto. Il diritto al rimborso spese maturerà al momento in cui il Cliente otterrà la delibera di cessione del quinto direttamente o tramite altri mediatori creditizi. In questa ipotesi (incarico non in esclusiva) il presente contratto si intenderà risolto nel momento in cui il Cliente comunicherà al Mediatore Creditizio, a mezzo lettera raccomandata a.r., l'avvenuto ottenimento della cessione del quinto.

Per ulteriore conferma il Cliente dichiara di scegliere l'alternativa: IN ESCLUSIVA NON IN ESCLUSIVA

6. SPESE

Sono a carico del cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della Banca o dell'Intermediario prescelto, le spese per la gestione della pratica.

Per la cessione del quinto la legge richiede di stipulare una polizza assicurativa per coprire il rischio di morte e/o di perdita dell'impiego del debitore.

Il cliente, indipendentemente dall'esito della richiesta di finanziamento, non è tenuto a rimborsare al mediatore creditizio, ex art. 1756 C.C., le spese sostenute dallo stesso in relazione allo svolgimento dell'incarico di mediazione ricevuto, nel caso di conferimento di incarico in esclusiva. È previsto il rimborso delle spese documentate nel caso di conferimento dell'incarico non in esclusiva, laddove l'affare non andasse a buon fine.

7. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

c) Il consumatore ha il diritto di esercitare, ai sensi dell'art. 52 del Codice del Consumo, il diritto di recesso entro il termine di quattordici giorni lavorativi dalla data di accettazione del conferimento di incarico, qualora l'incarico sia qualificabile quale contratto a distanza ovvero quale contratto negoziato fuori dai locali commerciali ai sensi dell'art 45 comma 1 lett. g e h del Codice del Consumo.

d) Il diritto di recesso si esercita, ai sensi dell'art. 54 e ss del Codice del Consumo, con l'invio entro il termine di giorni quattordici dell'apposito modulo correttamente compilato o di una qualsiasi altra dichiarazione esplicita ai recapiti del professionista indicati in incarico. Il modulo di recesso compilabile viene messo a disposizione con la firma del presente nonché sul sito www.piumutuicasa.it.

8. OBBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO

8.1 Con l'accettazione del presente incarico il Mediatore Creditizio si obbliga a:

- f) scegliere la Banca o l'Intermediario finanziario che applichi le condizioni ritenute idonee a soddisfare l'esigenza del Cliente;





- g) presentare alla Banca o all'Intermediario finanziario il nominativo del potenziale Cliente unitamente alla documentazione raccolta;
- h) comunicare alla Banca o all'Intermediario finanziario le condizioni previste al precedente punto a);
- i) fornire, a semplice richiesta del Cliente, informazioni sull'andamento della pratica durante il periodo di incarico e, alla scadenza dell'incarico, sull'attività mediatoria effettuata;
- j) fornire al Cliente, una volta individuata la Banca o l'Intermediario finanziario ritenuto idoneo, tutta la documentazione relativa a questo.

8.2 Il presente incarico si intende conferito senza attribuzione a Più Mutui Casa Spa del potere di rappresentanza. Più Mutui Casa Spa non potrà quindi rendere o accettare dichiarazioni, o comunque compiere atti, che impegnino il Cliente nei confronti delle Banche o altri Intermediari Finanziari.

8.3 Il Cliente ha preso atto che l'attività di mediazione di cui al presente Contratto non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese di istruzione pratiche dalle Banche o dagli Intermediari finanziari. Il Cliente prende atto e riconosce che le trattative per la definizione del finanziamento sono di esclusiva competenza delle Banche e degli Intermediari Finanziari e che, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile a Più Mutui Casa. Il Cliente prende altresì atto, ed accetta, che qualora il finanziamento non fosse erogato, in tutto o in parte, Più Mutui Casa non sarà tenuta a comunicare al Cliente, né genericamente né specificamente, le motivazioni del diniego, fatti salvi eventuali obblighi di comunicazione a carico delle Banche e/o Intermediari Finanziari.

9. ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E SOGGETTI TERZI

- d) Al momento della sottoscrizione del Contratto, il Cliente e le persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo sono tenuti a fornire a Più Mutui Casa Spa i propri dati identificativi, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
- e) L'efficacia del contratto è subordinata all'avvenuta identificazione del Cliente, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio.
- f) Fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) che precede, il Mediatore Creditizio si impegna a comunicare la propria accettazione, qualora quest'ultima non sia contestuale al conferimento dell'incarico, entro 10 giorni dalla sottoscrizione dello stesso tramite mail ordinaria o pec.

10. RINUNCIA ALLA CESSIONE DEL QUINTO

Fatto salvo quanto previsto alla clausola n.5) il Cliente che intende rinunciare alla cessione del quinto prima dell'approvazione della relativa domanda dovrà comunicare la propria rinuncia mediante lettera raccomandata a.r. o missiva consegnata nelle mani del Mediatore Creditizio.

11. PRIVACY

I dati dei Clienti saranno trattati da dipendenti e collaboratori di Più Mutui Casa in qualità di incaricati.

Il Cliente dichiara di aver ricevuto la scheda informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del REG UE 679/2016, Codice in materia di protezione dei dati personali. Conseguentemente:

- dà il consenso non dà il consenso

al trattamento dei propri dati personali come specificato nella scheda informativa di cui sopra.

Luogo e Data

Firma Cliente/i

.....

.....

.....





12. FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Milano, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del consumatore, qualora diverso ed applicabile.

13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente Contratto si intenderà immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., all'atto del ricevimento da parte del Cliente della comunicazione trasmessa mediante raccomandata a.r. al verificarsi delle seguenti circostanze:

- d) inadempimento del Cliente di un qualunque obbligo di cui agli artt. 2 e 9;
- e) il Cliente venga assoggettato a procedure concorsuali e/o procedure equipollenti, ivi inclusa l'amministrazione controllata e/o altra procedura extra-giudiziale equipollente;
- f) la documentazione fornita dal Cliente sia in tutto o in parte stata contraffatta od alterata.

Identificazione ai fini della normativa antiriciclaggio

Il sottoscritto in qualità di incaricato di Più Mutui Casa Spa, dichiara di aver proceduto alla identificazione personale del CLIENTE e di aver assolto agli obblighi di cui alla normativa antiriciclaggio il cui adempimento ricade sotto la propria responsabilità.

Luogo e Data

Firma Collaboratore

Iscrizione OAM n. M65





SOTTOSCRIZIONE PER ACCETTAZIONE DEL CLIENTE

Il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente contratto di mediazione creditizia, ha ricevuto e preso visione del Foglio Informativo e di una copia completa del presente Contratto idonea per la stipula, documenti tutti liberamente disponibili ed accessibili per il Cliente nei locali di Più Mutui Casa Spa aperti al pubblico e sul sito internet. Fermo quanto precede, il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente contratto di mediazione creditizia, è stato informato da Più Mutui Casa Spa in ordine al fatto che la consegna della copia completa del presente Contratto non impegna le Parti alla stipula dello stesso Contratto. Il Cliente dichiara di aver ricevuto in data odierna una copia del presente Contratto.

Luogo e Data

.....

Firma Cliente/i

.....

Ai sensi degli articoli 1469 bis Cod. Civ. e 33 e seguenti D.lgs. n. 206/05 "Codice del Consumo", la parti dichiarano che le Clausole riportate ai punti 3) durata e proroga dell'incarico; 4) compenso di mediazione; 5) esclusiva; 6) spese; 12) Foro competente 13) Clausola Risolutiva Espressa, sono state oggetto di attenta trattativa individuale e le approvano specificamente, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile.

Firma Cliente/i

.....

Il Cliente prende atto che il compenso per l'attività di mediazione creditizia, ai sensi dell'art. 4, sarà trattenuto al momento dell'erogazione del netto ricavo del finanziamento intermediato unicamente dall'Istituto di credito o dall'Intermediario finanziario erogante, secondo le condizioni contrattuali vigenti tra quest'ultimo e Più Mutui Casa Spa. Nessun altro compenso, a nessun titolo, è dovuto a favore di Più Mutui Casa Spa o di altri soggetti operanti per conto di Più Mutui Casa Spa.

Firma Cliente/i

.....

FIRMA CLIENTE

FIRMA CLIENTE

FIRMA CLIENTE

